LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio della pineta D'Annunziana, in comune di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha deliberato — ai sensi della legge citata — di confermare il vincolo, già notificato ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, su parte del territorio della pineta D'Annunziana nella città di Pescara e di estenderlo nei limiti dei confini sotto elencati;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per l'ampliamento del vincolo già esistente ha notevole interesse pubblico perchè presenta una grande importanza panoramica e paesistica per il susseguirsi di incantevoli quadri naturali costituiti da impareggiabili arenili, nonchè per i numerosissimi punti di belvedere aperti al pubblico dai quali può godersi lo spettacolo di quelle bellezze e dei meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e sui frastagliati e pittoreschi profili costieri;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara proposta per l'ampliamento del vincolo panoramico del comprensorio della pineta D'Annunziana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona da tutelare nella cosiddetta pineta D'Annunziana forma un quadrilatero con i seguenti limiti: dal mare Adriatico fino all'intersezione con il prolungamento dell'asse di via Vittorio Pepe, indi dall'asse della via medesima sino all'intersezione dell'asse della via D'Avalos, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della stradina che corre a circa ml. 150 ad oriente dello stadio, dall'asse medesimo sino alla intersezione del viale Marconi, indi dall'asse medesimo e dal suo prolungamento rettilineo sino all'intersezione del torrente Vallelunga, indi dal torrente stesso sino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile 1962 - Verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CITTÀ DI PESCARA: *a*) rinnovo ed integrazione vincolo pineta d'Annunziana;

(*Omissis*).

In merito al punto 1) lettera *a*) dell'ordine del giorno la Commissione, udita la seguente proposta del soprintendente ai monumenti e gallerie:

« Città di Pescara - Rinnovo ed integrazione vincolo pineta d'Annunziana; gran parte del comprensorio come presso delimitato risulta già notificato ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778; la precedente operata tutela ha consentito la conservazione dei valori paesistici che determinarono la notifica sopra riportata; la estensione della tutela delle zone di notevole interesse riguarda soprattutto comprensori della zona costiera della città di Pescara aventi una grande importanza panoramica e paesistica sia per i suoi impareggiabili arenili, sia per i numerosissimi punti di belvedere aperti al pubblico dai quali possono godersi meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e sui frastagliati e pittoreschi profili costieri in maniera da creare un susseguirsi di incantevoli quadri naturali; pertanto chiedo alla Commissione che la zona come appresso delimitata venga proposta per la tutela di cui ai numeri 3, 4, dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Zona compresa fra il mare Adriatico indi dalla sponda destra del porto canale del fiume Pescara: sino alla intersezione con il prolungamento dell'asse del viale A. Raimonti, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con il prolungamento dell'asse della via Vittorio Pepe, indi l'asse della via Pepe medesima sino all'intersezione dell'asse della via D'Avalos, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della stradina che corre ad oriente dello stadio, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse del viale G. Marconi,

... sino all'intersezione con l'asse del viale della Pineta, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via Plauto, indi l'asse medesimo sino all'intersezione dell'asse della via Tirino, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via Colli Pineta; indi l'asse medesimo sino all'intersezione della sponda sinistra del torrente Vallelunga, indi la sponda medesima sino all'intersezione con l'asse del viale E. Scartoglio, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via C. De Titta, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con l'asse del viale Primo Vero sino al limite est del piazzale Canto Novo, indi il limite stesso ed il suo prolungamento sino al mare »;

stabilisce che la zona da tutelare nella cosiddetta pineta d'Annunziana formi un quadrilatero con i seguenti limiti:

« dal mare Adriatico sino all'intersezione con il prolungamento dell'asse di via Vittorio Pepe, indi dall'asse della via medesima sino all'intersezione dell'asse della via D'Avalos, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della stradina che corre a circa mt. 150 ad oriente dello stadio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione del viale Marconi, indi dall'asse medesimo e dal suo prolungamento rettilineo sino all'intersezione del torrente Vallelunga, indi dal torrente stesso sino al mare.

Tale proposta messa ai voti viene accolta all'unanimità dalla Commissione con la riserva del rappresentante del sindaco di Pescara.

(*Omissis*).

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1965.

Determinazione dei coefficienti di rivalutazione del pr[illegible] di beni, distrutti o danneggiati dalla guerra, connessi ad [illegible]ità agricole.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FO[illegible]STE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESO[illegible]

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 9[illegible] sulla concessione di indennizzi e contributi per [illegible]i di guerra;

Visto l'art. 27, secondo comma, d[illegible] predetta legge, il quale prevede che, ai fini della [illegible]rminazione della base di commisurazione del contri[illegible], il rapporto esistente fra i prezzi al momento [illegible]ripristino, della riparazione e della ricostruzione [illegible] i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiara[illegible]e di guerra, sia determinato con decreto del M[illegible]ro competente secondo la natura del bene dann[illegible]ato o distrutto, di concerto con il Ministro per [illegible]esoro;

Considerato che tale [illegible]porto è determinabile singolarmente per i bovini [illegible] gli ovini e i suini, mentre è unico per tutti gli a[illegible] beni agricoli di cui all'art. 38 della predetta legg[illegible]

Visto il decret[illegible]terministeriale 1° febbraio 1955, pubblicato nella [illegible]*zzetta Ufficiale* n. 140 del 20 giugno 1955, con [illegible]uale sono stati determinati i coefficienti di riva[illegible]zione dei prezzi di beni agricoli per il periodo d[illegible]940 al 1954;

Visto il [illegible]reto interministeriale 28 giugno 1956, pubblicat[illegible]la *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1956, c[illegible] quale sono stati determinati i predetti coeffic[illegible] per gli anni 1955 e 1956;

Vi[illegible] decreto interministeriale 8 gennaio 1957, pub[illegible]ato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 6 aprile 19[illegible] con il quale i coefficienti di rivalutazione dei prezzi dei beni agricoli sono stati determinati [illegible]cacia dal 1° gennaio 1957 e fintanto che con [illegible]ssi decreto non venissero stabiliti nuovi rapport[illegible]

Decreta:

Ai fini della determinazione della b[illegible] di commisurazione del contributo di cui all'a[illegible]7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni [illegible]rutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad att[illegible] agricole, il rapporto fra i prezzi al momento de[illegible]ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed [illegible]ezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione [illegible]guerra resta determinato secondo il seguente pro[illegible]o a partire dal 1° gennaio 1965 e fintanto che [illegible] successivo decreto non venga stabilito un nuovo [illegible]porto:

periodo maggio 1940 [illegible]vini 1,00; ovini 1,00; suini grassi 1,00; altri beni [illegible]coli 1,00;

periodo dal 1° g[illegible]io 1965: bovini 94,85; ovini 101,08; suini grassi [illegible]; altri beni agricoli 78,97.

Il presente decr[illegible] sarà trasmesso alla Corte dei conti per la regi[illegible]zione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della I[illegible]pubblica Italiana.

Roma, ad[illegible]8 maggio 1965

Il M[illegible]istro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Mini[illegible] per il tesoro
COLOMBO

Reg[illegible]to alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Re[illegible] n. 14, foglio n. 184

(7[illegible])

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta a nord-ovest della città di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta a nord-ovest della città di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare,